

# Legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras)

del 17 dicembre 2004 (Stato 19 agosto 2014)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2003<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1           Scopo e oggetto

La presente legge ha lo scopo di promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. A tal fine contribuisce all'informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali.

### Art. 2           Campo d'applicazione personale

<sup>1</sup> La presente legge si applica:

- a. all'amministrazione federale;
- b. alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all'Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa;
- c. ai Servizi del Parlamento.

<sup>2</sup> La presente legge non si applica alla Banca nazionale svizzera, né all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può escludere dal campo d'applicazione altre unità dell'amministrazione federale nonché altre organizzazioni e persone esterne all'Amministrazione federale, se:

RU **2006** 2319

<sup>1</sup> RS **101**

<sup>2</sup> FF **2003** 1783

<sup>3</sup> RS **172.021**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5207; FF **2006** 2625).

- a. è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati;
- b. l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività; oppure
- c. i compiti che sono stati loro affidati sono di poca importanza.

**Art. 3** Campo d'applicazione materiale

<sup>1</sup> La presente legge non si applica:

- a. all'accesso a documenti ufficiali concernenti
  1. procedimenti civili,
  2. procedimenti penali,
  3. procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale,
  4. procedure internazionali di composizione delle controversie,
  5. procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché
  6. procedimenti arbitrali;
- b. al diritto di una parte di consultare gli atti nell'ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

<sup>2</sup> L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge federale del 19 giugno 1992<sup>5</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

**Art. 4** Riserva di disposizioni speciali

Restano salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali, che:

- a. dichiarano segrete determinate informazioni; o
- b. prevedono condizioni divergenti da quelle previste dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

**Art. 5** Documenti ufficiali

<sup>1</sup> Per documento ufficiale si intende ogni informazione:

- a. registrata su un supporto qualsiasi;
- b. in possesso dell'autorità da cui proviene o a cui è stata comunicata; e
- c. concernente l'adempimento di un compito pubblico.

<sup>2</sup> Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.

<sup>5</sup> RS 235.1

<sup>3</sup> Non sono considerati ufficiali i documenti:

- a. utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;
- b. la cui elaborazione non è terminata; o
- c. destinati all'uso personale.

## **Sezione 2: Diritto di accesso ai documenti ufficiali**

### **Art. 6** Principio della trasparenza

<sup>1</sup> Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

<sup>2</sup> Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d'autore.

<sup>3</sup> Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

### **Art. 7** Eccezioni

<sup>1</sup> Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:

- a. ledere in modo considerevole la libera formazione dell'opinione e della volontà di un'autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un'autorità giudiziaria;
- b. perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c. compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
- d. compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
- e. compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
- f. compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
- g. comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d'affari;
- h. far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

<sup>2</sup> Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso.

### **Art. 8** Casi particolari

<sup>1</sup> Non sussiste il diritto di accesso ai documenti ufficiali della procedura di corapporto.

<sup>2</sup> I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può eccezionalmente disporre che documenti ufficiali della procedura di consultazione degli Uffici non vengano resi accessibili nemmeno dopo la decisione.

<sup>4</sup> L'accesso a documenti ufficiali concernenti posizioni relative a negoziati in corso o futuri è in ogni caso escluso.

<sup>5</sup> L'accesso ai rapporti di valutazione dell'efficienza dell'Amministrazione federale e dell'efficacia delle sue misure è garantito.

#### **Art. 9** Protezione dei dati personali

<sup>1</sup> I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

<sup>2</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applica l'articolo 19 LPD<sup>6</sup>. La procedura di accesso è retta dalla presente legge.

### **Sezione 3: Procedura di accesso ai documenti ufficiali**

#### **Art. 10** Domanda di accesso

<sup>1</sup> La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'autorità che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinataria principale, da terzi non soggetti alla presente legge.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere una procedura particolare per l'accesso a documenti ufficiali delle rappresentanze svizzere all'estero e delle missioni presso organizzazioni internazionali.

<sup>3</sup> La domanda deve essere formulata con sufficiente precisione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura:

- a. tiene conto dei bisogni particolari dei media;
- b. può prevedere altre modalità di accesso allorché un numero rilevante di domande si riferisca agli stessi documenti;
- c. può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso.

#### **Art. 11** Diritto di essere consultati

<sup>1</sup> Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni.

<sup>6</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

**Art. 12** Presa di posizione dell'autorità

<sup>1</sup> L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi venti giorni dopo la ricezione della domanda.

<sup>2</sup> Il termine può essere eccezionalmente prorogato di venti giorni se la domanda concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire. È prorogato della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali.

<sup>3</sup> Se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'accesso è sospeso fino a quando la situazione giuridica sia chiarita.

<sup>4</sup> L'autorità informa il richiedente quando il termine è prorogato o il diritto di accesso limitato o negato e ne indica sommariamente i motivi. L'informazione e la motivazione relative alla limitazione o al diniego dell'accesso devono avvenire per scritto.

**Art. 13** Mediazione

<sup>1</sup> Può presentare una domanda scritta di mediazione la persona:

- a. il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
- b. sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine; o
- c. che è stata consultata secondo l'articolo 11, se l'autorità intende accordare l'accesso contro la sua volontà.

<sup>2</sup> La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità o dallo scadere del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

<sup>3</sup> Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.

**Art. 14** Raccomandazione

Se la mediazione non ha successo, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza emana, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di mediazione, una raccomandazione scritta all'attenzione dei partecipanti alla procedura.

**Art. 15** Decisione

<sup>1</sup> Il richiedente o la persona consultata può chiedere, entro dieci giorni dalla ricezione della raccomandazione, l'emanazione di una decisione ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>7</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Per il resto l'autorità pronuncia una decisione se, diversamente da quanto raccomandato:

- a. intende limitare, differire o negare il diritto di accesso a un documento ufficiale;
- b. intende accordare il diritto di accesso a un documento ufficiale che contiene dati personali.

<sup>3</sup> La decisione è pronunciata entro venti giorni dalla ricezione della raccomandazione o dalla ricezione della richiesta di decisione ai sensi del capoverso 1.

#### **Art. 16<sup>8</sup>** Ricorso

<sup>1</sup> La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura amministrativa federale.

<sup>2</sup> Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio.

#### **Art. 17** Emolumenti

<sup>1</sup> L'accesso a documenti ufficiali è di norma soggetto al versamento di un emolumento.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Non vengono riscossi emolumenti per:

- a. le domande il cui trattamento richiede poco lavoro;
- b. la procedura di mediazione (art. 13); e
- c. la procedura di decisione (art. 15).

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina i dettagli e stabilisce la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Rimangono salve le disposizioni speciali previste in altre leggi federali.

<sup>4</sup> Per la fornitura di rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione può in ogni caso essere riscosso un emolumento.

### **Sezione 4: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza**

#### **Art. 18** Compiti e competenze

Secondo la presente legge, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato), di cui all'articolo 26 LPD<sup>10</sup>, ha in particolare i compiti e le competenze seguenti:

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197 1069; FF **2001** 3764).

<sup>9</sup> Correzione del 16 giu. 2014 (RU **2014** 2599).

<sup>10</sup> RS **235.1**

- a. dirige la procedura di mediazione (art. 13) ed emana una raccomandazione se la mediazione non ha successo (art. 14);
- b. d'ufficio o su richiesta, informa i privati e le autorità sulle modalità di accesso ai documenti ufficiali;
- c. si pronuncia in merito ai progetti di atti legislativi federali e ai provvedimenti federali che concernono in misura considerevole il principio della trasparenza.

**Art. 19** Valutazione

<sup>1</sup> L'Incaricato valuta l'applicazione, gli effetti e, in particolare, i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige periodicamente un rapporto all'attenzione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Un primo rapporto sui costi provocati dall'esecuzione della presente legge è sottoposto al Consiglio federale entro tre anni dall'entrata in vigore della legge.

<sup>3</sup> I rapporti dell'Incaricato sono pubblicati.

**Art. 20** Diritto di ottenere informazioni e di consultare i documenti

<sup>1</sup> Nell'ambito della procedura di mediazione, l'Incaricato ha anche accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> L'Incaricato e il suo segretariato sottostanno al segreto d'ufficio nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 21** Esecuzione

Il Consiglio federale può in particolare emanare disposizioni concernenti:

- a. la gestione dei documenti ufficiali;
- b. l'informazione sui documenti ufficiali;
- c. la pubblicazione dei documenti ufficiali.

**Art. 22** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 23** Disposizione transitoria

La presente legge è applicabile ai documenti ufficiali stilati o ricevuti da un'autorità dopo la sua entrata in vigore.

**Art. 24**          Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 2006<sup>11</sup>

<sup>11</sup> DCF del 24 mag. 2006.

*Allegato*  
(art. 22)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2006** 2319.

